



COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO IN ABRUZZO

(art. 10 decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 116)

DECRETO N. 13 / SA1 del 10/03/2022

Oggetto: Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, art. 10, recante «*Misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale (...)*» convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014 n. 116. Articolo 17-octies legge n. 113/2021 «*Misure di accelerazione delle attività dei commissari in materia ambientale*».

Procedura di interpello per la selezione di n. 2 unità di personale, in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di Architetto, Geologo, Ingegnere Civile e Ambientale, Pianificazione Territoriale, Biologo, Dottore Commercialista e Avvocato da assegnare alla struttura commissariale per la realizzazione degli interventi per il contrasto al dissesto idrogeologico, rivolta al personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001. Definizione Fabbisogni

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. «*Norme in materia ambientale*» e in particolare la parte III recante «*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*»;

VISTO l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, con cui è stato stabilito quanto segue:

- *i Presidenti della regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nella titolarità delle relative contabilità speciali;*
- *al Presidente della regione non è dovuto alcun compenso per lo svolgimento delle funzioni attribuite ai sensi del medesimo art. 10;*
- *per l'espletamento delle attività previste nel presente articolo, il Presidente della Regione può delegare apposito soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica. Il soggetto attuatore, se dipendente di società a totale capitale pubblico o di società dalle stesse controllate, anche in deroga ai contratti collettivi nazionali di lavoro delle società di appartenenza, è collocato in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio dalla data del provvedimento di conferimento dell'incarico e per tutto il periodo di svolgimento dello stesso. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;*
- *per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonché della società ANAS S.p.A., dei consorzi di bonifica e delle autorità di distretto, nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015, e delle società a totale capitale pubblico o delle società dalle stesse controllate. Le relative spese sono ricomprese nell'ambito degli incentivi per la progettazione di cui*



COMMISSARIO STRAORDINARIO PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO IN ABRUZZO

(art. 10 decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 116)

all'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

- *nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Presidente della Regione è titolare dei procedimenti di approvazione e autorizzazione dei progetti e si avvale dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26. A tal fine emana gli atti e i provvedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche, necessari alla realizzazione degli interventi, nel rispetto degli obblighi internazionali e di quelli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;*
- *i criteri, le modalità e l'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto, per quanto di competenza, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri può avvalersi di apposita struttura di missione, alle cui attività si farà fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;*

VISTO l'art. 7 co. 2 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, che, a partire dalla programmazione 2015, prevede quanto sotto:

- *le risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico sono utilizzate tramite lo strumento dell'Accordo di Programma sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;*
- *gli interventi sono individuati con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;*
- *una percentuale minima del 20% delle risorse previste da ciascun accordo di programma deve essere destinata agli interventi integrati di mitigazione del rischio, tutela e recupero degli ecosistemi e della biodiversità, al fine di conseguire contemporaneamente gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE e della direttiva 2007/60/CE;*
- *l'attuazione degli interventi è assicurata dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'art. 10 del decreto legge n. 91 del 2014;*

VISTO il Decreto n. 1 del 26 Agosto 2014 del Presidente della Giunta Regionale Commissario Straordinario delegato ex D.L. 91/2014 con la quale è stata costituita la Struttura di supporto al Presidente;

PRESO ATTO che con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 149 dell'11/03/2020 è stato approvato il nuovo assetto organizzativo del *Dipartimento Infrastrutture-Trasporti* ed è stato costituito all'interno del Servizio Difesa del Suolo l'Ufficio Tecnico e Gestione Commissariale al quale sono state assegnate le funzioni di programmazione gestione e monitoraggio delle opere ex. D.L. 91/2014 per conto del Soggetto Attuatore, di fatto dunque incardinando le funzioni all'interno dell'organigramma regionale;

VISTO il successivo Decreto Commissariale n. 7/2021 con il quale sono stati nominati, in attuazione del disposto di cui all'art. 10, comma 2 ter, dello stesso D.L. n. 91/2014 sopra richiamato convertito con L. n. 116/2014, i Soggetti Attuatori, con le rispettive competenze funzionali;

VISTA la Legge n. 113/2021, di conversione del Decreto Legge n. 80 del 09/06/2021 "*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia*"; che ha introdotto l'art. 17-*octies* "*Misure di accelerazione delle attività dei commissari in materia ambientale*", che ai commi 2, 3 e 4 testualmente recita:



COMMISSARIO STRAORDINARIO PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO IN ABRUZZO

(art. 10 decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 116)

- *fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, per la realizzazione degli interventi per il contrasto al dissesto idrogeologico, presso ogni commissario è istituito fino al 31 dicembre 2026 un contingente di personale non dirigenziale nel numero massimo complessivo di duecento unità;*
- *per l'attuazione del comma 2, il Ministero della transizione ecologica è autorizzato per l'anno 2021 a reclutare, con le modalità semplificate di cui all' articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, nonché anche mediante scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, di durata complessiva anche superiore a trentasei mesi e comunque non successiva al 31 dicembre 2026, un contingente massimo di centocinquanta unità da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, del comparto Funzioni centrali e da assegnare funzionalmente ai commissari di cui al comma 2 sulla base della tabella 1 di cui all'allegato IV-bis;*
- *il restante contingente da assegnare ai commissari di cui al comma 2 è costituito, fino a un massimo di cinquanta unità e nel limite di spesa complessivo di euro 816.617 per l'anno 2021 e di euro 2.449.850 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, come ripartiti sulla base della tabella 2 di cui all'allegato IV-ter, da soggetti in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di architetto, geologo, ingegnere civile e ambientale, pianificatore territoriale, biologo, dottore commercialista, avvocato, appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, nonché del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, collocati fuori ruolo o in posizione di comando o altra analoga posizione prevista dagli ordinamenti di appartenenza, da individuare tramite apposita procedura di interpello avviata dal Ministero della transizione ecologica entro sessanta giorni a decorrere dal 24 giugno 2021. Il personale di cui al presente comma, al quale si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale e accessorio dell'amministrazione di appartenenza;*

VISTA la nota Prot. n. 0111819 del 15.10.2021 del Ministero della Transizione Ecologica, Dipartimento per il Personale, la Natura, il Territorio ed il Mediterraneo (*DIPENT*), indirizzata ai Commissari Straordinari per il dissesto idrogeologico con la quale, al fine di dare concreta attuazione a quanto previsto nel citato art. 17-*octies*, comma 4, gli stessi sono stati invitati ad attivare con ogni "consentita" urgenza le previste procedure di interpello;

PRESO ATTO che

- con la successiva nota Prot. n. RA-0011620/22 del 12/01/2022 del Servizio Difesa del Suolo si è proceduto al ritiro in autotutela del precedente Avviso e richiesta contestualmente dal Soggetto Attuatore (nominato giusto Decreto commissariale n. 7/2021 sopra citato) la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo BURA del nuovo Avviso di interpello per il reperimento di 2 (due) unità di personale con allegato format, fornito dal Ministero della Transizione Ecologica;
- il medesimo avviso di interpello è stato pubblicato sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo - Serie Concorsi n. 6 del 19/01/2022* e sul sito internet della Regione Abruzzo al seguente link <https://www.regione.abruzzo.it/content/concorsi-aperti>;
- in data 29/01/2022, in virtù della tempistica indicata nell'Avviso e della relativa successiva pubblicazione sul BURA, è venuto a scadere il termine per la presentazione delle candidature;
- sono pervenute complessivamente n 28 istanze delle quali 25 entro i termini stabiliti nell'Avviso di interpello attinenti al profilo di ingegnere (13), architetto (5), geologo (2), avvocato (4) e commercialista (1);

CONSIDERATO che per quanto sopra indicato risulta necessario procedere, in ragione delle candidature pervenute ed acclamate nei termini dell'avviso medesimo al Protocollo Regionale, ad istituire apposita Commissione per la valutazione comparativa dei *curricula*, allegati alle domande di partecipazione, al fine di



COMMISSARIO STRAORDINARIO PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO IN ABRUZZO

(art. 10 decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 116)

procedere alla susseguente selezione delle due unità di personale richieste, da inserire nell'organigramma dell'Ufficio Tecnico e Gestione Commissariale;

PRESO ATTO che con decreto n. 3 del 15/02/2022 del Commissario Straordinario, che qui richiamato si intende parte integrante e sostanziale, è stata nominata la Commissione per la valutazione comparativa dei *curricula* pervenuti;

RILEVATO che le attività svolte dallo Ufficio Tecnico e Gestione Commissariale nell'ambito delle programmazioni di dissesto idrogeologico richiedono l'apporto, per la corretta gestione tecnico/amministrativa dei procedimenti susseguenti, sia di figure professionali tecniche che di figure aventi uno specifico profilo amministrativo;

VISTA l'attuale effettiva dotazione organica dell'Ufficio Tecnico e Gestione Commissariale composta, oltre che dal responsabile ingegnere, da uno specialista tecnico architetto (Categ. D1) e da un collaboratore specializzato amministrativo contabile (Categ. B3);

RILEVATA, in considerazione di quanto prima detto, la necessità quindi di dover incrementare il suddetto Ufficio Tecnico e Gestione Commissariale, in ragione dei Procedimenti gestiti nell'ambito delle Programmazioni in essere in materia di dissesto idrogeologico ed in considerazione della sua funzione di raccordo e coordinamento delle attività svolte anche dagli altri Soggetti Attuatori di cui al Decreto n. 7/2021, sia di personale avente profilo specificatamente tecnico che profilo di natura amministrativa;

CONSIDERATA l'aliquota di personale selezionabile prevista nell'avviso di interpello in n. 2 unità sia aventi profilo tecnico che amministrativo;

VISTA la D.G.R. n. 396 del 15.07.2020 con la quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 20 L.R. n. 77/99 e ss.mm.ii., l'incarico di Dirigente del Servizio "Difesa del Suolo" incardinato presso il *Dipartimento Infrastrutture - Trasporti*, sede L'Aquila, all'ing. Mauro CONTESTABILE;

VISTO il Decreto Del Commissario Straordinario per il rischio idrogeologico in Abruzzo n. 7 del 05 maggio 2021 con il quale è stato nominato Soggetto Attuatore, ai sensi dell'art. 10, comma 2 ter, del D.L. n. 2014/91 sopra citato, per la realizzazione degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico il Dirigente del Servizio Difesa del Suolo, cui sono stati delegati i poteri di cui all'art. 10 del D.L. n. 91/2014 ed attribuita la funzione di Sostituto del Titolare della contabilità speciale n. 5631 presso la Banca d'Italia con delega di firma degli ordinativi di pagamento;

VISTI i poteri conferiti con i Decreti n. 7 / 2021 e n. 3/2022, immediatamente sopra richiamati;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che, integralmente richiamate, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, di:

1. STABILIRE di procedere alla selezione, nell'ambito delle due figure professionali previste dall'avviso di interpello, di una figura avente profilo tecnico e di una avente profilo amministrativo, da selezionarsi previa comparazione dei *curricula* pervenuti nei tempi previsti nella pubblicazione.
2. RIBADIRE che le unità di personale selezionate quali idonee al termine della procedura comparativa conservano lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale e accessorio delle amministrazioni di appartenenza e che agli oneri finanziari derivanti dalla contrattualizzazione delle medesime unità si farà fronte con le risorse stanziare al comma 5 del più volte richiamato articolo 17-*octies*, nel limite finanziario stabilito nel D.L. 09/06/2021 n.80, tabella 2 dell'*Allegato IV-ter*.
3. PROVVEDERE alla pubblicazione del presente Decreto nella apposita sezione del sito istituzionale della Regione Abruzzo dedicato alle attività del Commissario ex Decreto Legge n.91/2014.



**COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO IN ABRUZZO**

(art. 10 decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 116)

4. NOTIFICARE, per opportuna conoscenza e per il seguito di competenza, il presente Decreto ai membri della Commissione.

Il Soggetto Attuatore
Dirigente del Servizio Difesa del Suolo
(Ing. Mauro CONTESTABILE)
f.to digitalmente